



Ordine del Giorno del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

4

Deliberazione n°

85

del

23.11.2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Presa atto situazione del personale inidoneo: applicazione Accordo aziendale del 10 febbraio 2009.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione del Direttore Amministrativo e della Responsabile dell'Area Personale del 20/10/2010, prot. N° 10362/UP;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- in data 10/02/2009 è stato sottoscritto con CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL e SINAI un accordo relativo alla disciplina aziendale del personale inidoneo, definitivo e temporaneo, e della relativa collocazione nell'ambito dell'organico aziendale.
- Nel rispetto delle disposizioni concordate, gli uffici hanno provveduto, preliminarmente, ad avviare presso il Centro sanitario delle FF.SS. di Bari le visite del personale già definitivamente inidoneo alla data di sottoscrizione dell'Accordo succitato ed, in occasione dell'incontro sindacale del 21/04/2010, è stata illustrata a tutte le OO.SS. l'attività sino ad allora svolta in materia di personale inidoneo, fornendo, altresì, indicazione delle ulteriori attività che si sarebbero rese necessarie.
- Con l'allegata riservata del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10362/UP, il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, ed il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Mennenti, hanno illustrato alla Direzione Generale la situazione del personale inidoneo al 30/09/2010. Dalla predetta relazione emerge in particolare quanto segue:
 - a) dalla sottoscrizione dell'Accordo ad oggi sono stati già collocati in quiescenza, in prepensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 lett. a) della L. n° 830/1961, complessivamente n° 6 unità, tutte, ad eccezione di una, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio;
 - b) i lavoratori la cui inidoneità definitiva è stata già accertata dai sanitari delle FF.SS. di Bari, alla data del 30/09/2010, sono 29; di questi, in particolare, 5 hanno chiesto l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad oggi tre pratiche risultano già accolte dall'Istituto previdenziale competente e, quindi, i dipendenti potrebbero essere collocati in quiescenza. Si fa presente che alla data odierna, in aggiunta alle precitate 29 unità, un altro lavoratore è stato dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente (ossia l'agente Bottiglione Antonio) e lo stesso ha già presentato al protocollo aziendale la richiesta di prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad ogni buon conto, prima di avviare l'iter per l'esodo anticipato, secondo le previsioni contrattuali il dipendente dovrà essere sottoposto agli accertamenti ex D.M. n° 88/99 presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
 - c) gli inidonei temporanei al 30/09/2010, data di elaborazione della relazione, erano pari a n° 16 unità, mentre ad oggi, tenuto conto delle visite effettuate dal medico aziendale competente nel mese di ottobre u.s., il numero è salito a n° 19 unità, di cui 6 con una anzianità superiore ai 25 anni di servizio.
- Alla luce della situazione illustrata, per quanto riguarda il personale inidoneo in via definitiva, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, sia necessario adottare le seguenti determinazioni:
 - avviare d'ufficio, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale, il prepensionamento anticipato ex L. n° 830/1961 di n° 6 lavoratori inidonei definitivi con una anzianità contributiva al Fondo superiore a trenta anni (vedi art. 6 dell'Accordo citato), eccedenti rispetto alle 18 postazioni ri-

servate loro dall'Accordo, non considerando, peraltro, le 6 unità le quali hanno chiesto il prepensionamento ex L. n° 830/1961 (ivi compreso l'agente Bottiglione). Tale eccedenza, quindi, potrebbe anche aumentare qualora le pratiche di prepensionamento avviate su base volontaria ed ancora non definite non dovessero concludersi positivamente;

- programmare con il medico aziendale competente le visite per quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi ed in possesso di parametro retributivo pari a 175 o a 183 e di anzianità di servizio di almeno 25 anni (vedi art. 5 dell'Accordo in esame). Tali visite sono finalizzate a verificare l'idoneità fisica degli stessi alle altre mansioni del profilo professionale di operatore d'esercizio; accertata l'idoneità allo svolgimento delle mansioni residue, i lavoratori in esame conserverebbero il profilo professionale di operatore d'esercizio ed il parametro retributivo posseduto fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Maturati i trent'anni di servizio l'Azienda potrebbe poi ricorrere d'ufficio al loro prepensionamento ex L. n° 830/1961, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo;
 - riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009, previa verifica dell'idoneità fisica e dell'attitudine all'espletamento delle mansioni riferite al posto da coprire, tramite l'apposizione di un periodo di prova di tre mesi.
- Invece, per quanto riguarda il personale inidoneo in via temporanea, poiché allo stesso sono riservate soltanto n° 4 postazioni (di cui 1 come centralinista e 3 come ausiliario), oltre a quelle eventualmente non utilizzate ricomprese nelle altre 18 postazioni riservate alla riqualificazione del personale definitivamente inidoneo, ad oggi interamente occupate, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, si renda necessario adottare le seguenti determinazioni:
- collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, il personale temporaneamente inidoneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate dall'Accordo, con corresponsione a favore degli stessi della retribuzione ridotta prevista dall'A.N. del 2005 (ossia per i primi 360 giorni una retribuzione ridotta al 50% per dipendenti con carichi familiari fino a due persone, ovvero al 66,67% per carichi superiori, con ulteriore riduzione del 25% per i lavoratori con meno di cinque anni di servizio). In tale caso, benché l'Accordo preveda una rotazione quindicinale, quest'ultima potrà avere inizio soltanto in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - riservare le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- Un approfondimento particolare merita, altresì, la fattispecie dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, spettante in base all'art. 13 dell'Accordo del 10/02/2009, in quanto, in considerazione delle decisioni da assumere per le prossime quiescenze ex L. n° 830/1961 e anche nei confronti di un lavoratore già esodato (Sig. Laguercia Alfredo), occorre chiarire la portata della norma contrattuale.
- Secondo le previsioni dell'Accordo, ai lavoratori già inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, esodati previo accoglimento da parte dell'INPS delle istanze di prepensionamento avviate su base volontaria, spetta una indennità aggiuntiva nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Agli agenti definitivamente inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, finora posti in quiescenza ai sensi della L. n° 830/1961 su base volontaria, è stata riconosciuta ed erogata l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto calcolata nei termini dell'Accordo. Si sottolinea, in particolare, che l'indennità in questione è stata riconosciuta, anche se ancora materialmente non corrisposta, anche all'ex dipendente Laguercia, dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente il 2 ottobre 2009 in quanto, anche se egli non risultava inidoneo alla data del 10/02/2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo), lo è diventato immediatamente dopo, in quella che si può definire fase di prima applicazione dell'Accordo.
- Vista la formulazione letterale dell'ultimo comma dell'articolo in esame, in particolare, si potrebbe dedurre che i beneficiari dell'indennità possano essere tutti gli inidonei definitivi che chiedano il collocamento in quiescenza, addirittura a prescindere dalla fruizione dei benefici ex L. n° 830/1961, a condizione, però, che risultino in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo ed il cui esodo avvenga durante la fase di prima applicazione che, si ritiene, non può ad oggi considerarsi conclusa in quanto non è stata disposta ancora alcuna riqualificazione del personale.
- A tal riguardo, la fruibilità dell'indennità aggiuntiva potrebbe essere estesa, in presenza di una visione condivisa dalle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo, a tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del presente provvedimento, considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.

- ☐ Delle determinazioni che si andranno ad assumere in merito ed, in particolare, in ordine all'avvio del collocamento in aspettativa del personale temporaneamente inidoneo si dovrà dare comunque preventiva informativa alle OO.SS..

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ di prendere atto dei contenuti della relazione del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- ☐ di dare mandato alla Direzione Generale, in applicazione all'Accordo del 10/02/2009, di procedere nei termini di seguito indicati, previa informativa alle OO.SS., da dare con le forme ritenute più opportune dalla stessa Direzione Generale:
 - a) avviare il prepensionamento d'ufficio ex art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 del personale inidoneo in via definitiva avente una anzianità contributiva superiore ai trent'anni ed eccedente le 18 postazioni riservate dall'Accordo alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale;
 - b) inviare a visita dal medico aziendale competente gli operatori d'esercizio con inidoneità definitiva e con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e almeno 25 anni di anzianità di servizio, per impiegargli nello svolgimento delle mansioni residue previste dal profilo posseduto (capolinea, verificatori, manovratori, ecc.), con conseguente conservazione del profilo e del parametro retributivo fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Raggiunta tale anzianità, si dovrà procedere al loro esonero d'ufficio ex art. 12 della L. n° 830/1961, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
 - c) riqualificare gli altri lavoratori inidonei in via definitiva con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, unitamente al personale di cui al punto b) dichiarato non idoneo anche allo svolgimento delle mansioni residue del profilo professionale posseduto, nel limite massimo del numero di postazioni previste dall'Accordo del 10/02/2009, assegnando loro uno dei profili professionali previsto per le mansioni individuate dall'art. 10 del citato Accordo;
 - d) collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, con corresponsione della retribuzione ridotta, il personale inidoneo temporaneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate, con previsione di una rotazione quindicinale in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - e) riservare, allo stato, le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo anche per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
 - f) Riconoscere il beneficio dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto prevista all'art. 13 dell'Accordo a favore di tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo (10/02/2009) e dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) entro la citata data di sottoscrizione dell'accordo, non escludendo la possibilità di favorire, in prosieguo, una interpretazione maggiormente estensiva circa la portata dell'art. 13 qualora se ne verificasse la compatibilità economica e si registrasse, nel contempo, sulla stessa la convergenza da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo.

N° 85 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 85 del 23/11/2010

O G G E T T O

PRESA D'ATTO SITUAZIONE DEL PERSONALE INIDONEO: APPLICAZIONE ACCORDO AZIENDALE DEL 10/02/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 23 (ventitre) del mese di novembre, alle ore 16:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Dott. Francesco Walter	POGGI	Presidente
2) Avv. Cosima Ilaria	BUONOCORE	Vice Presidente
3) Avv. Massimo	MORETTI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- in data 10/02/2009 è stato sottoscritto con CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL e SINAI un accordo relativo alla disciplina aziendale del personale inidoneo, definitivo e temporaneo, e della relativa collocazione nell'ambito dell'organico aziendale.
- Nel rispetto delle disposizioni concordate, gli uffici hanno provveduto, preliminarmente, ad avviare presso il Centro sanitario delle FF.SS. di Bari le visite del personale già definitivamente inidoneo alla data di sottoscrizione dell'Accordo succitato ed, in occasione dell'incontro sindacale del 21/04/2010, è stata illustrata a tutte le OO.SS. l'attività sino ad allora svolta in materia di personale inidoneo, fornendo, altresì, indicazione delle ulteriori attività che si sarebbero rese necessarie.
- Con l'allegata riservata del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, ed il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, hanno illustrato alla Direzione Generale la situazione del personale inidoneo al 30/09/2010. Dalla predetta relazione emerge in particolare quanto segue:
 - a) dalla sottoscrizione dell'Accordo ad oggi sono stati già collocati in quiescenza, in prepensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 lett. a) della L. n° 830/1961, complessivamente n° 6 unità, tutte, ad eccezione di una, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio;
 - b) i lavoratori la cui inidoneità definitiva è stata già accertata dai sanitari delle FF.SS. di Bari, alla data del 30/09/2010, sono 29; di questi, in particolare, 5 hanno chiesto l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad oggi tre pratiche risultano già accolte dall'Istituto previdenziale competente e, quindi, i dipendenti potrebbero essere collocati in quiescenza. Si fa presente che alla data odierna, in aggiunta alle precitate 29 unità, un altro lavoratore è stato dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente (ossia l'agente Bottiglione Antonio) e lo stesso ha già presentato al protocollo aziendale la richiesta di prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad ogni buon conto, prima di avviare l'iter per l'esodo anticipato, secondo le previsioni contrattuali il dipendente dovrà essere sottoposto agli accertamenti ex D.M. n° 88/99 presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
 - c) gli inidonei temporanei al 30/09/2010, data di elaborazione della relazione, erano pari a n° 16 unità, mentre ad oggi, tenuto conto delle visite effettuate dal medico aziendale competente nel mese di ottobre u.s., il numero è salito a n° 19 unità, di cui 6 con una anzianità superiore ai 25 anni di servizio.
- Alla luce della situazione illustrata, per quanto riguarda il personale inidoneo in via definitiva, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, sia necessario adottare le seguenti determinazioni:
 - avviare d'ufficio, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale, il prepensionamento anticipato ex L. n° 830/1961 di n° 6 lavoratori inidonei definitivi con una anzianità contributiva al Fondo superiore a trenta anni (vedi art. 6 dell'Accordo citato), eccedenti rispetto alle 18 postazioni riservate loro dall'Accordo, non considerando, peraltro, le 6 unità le quali hanno chiesto il prepensionamento ex L. n° 830/1961 (ivi compreso l'agente Bottiglione). Tale eccedenza, quindi, potrebbe anche aumentare qualora le pratiche di prepensionamento avviate su base volontaria ed ancora non definite non dovessero concludersi positivamente;
 - programmare con il medico aziendale competente le visite per quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi ed in possesso di parametro retributivo pari a 175 o a 183 e di anzianità di servizio di almeno 25 anni (vedi art. 5 dell'Accordo in esame). Tali visite sono finalizzate a verificare l'idoneità fisica degli stessi alle altre mansioni del profilo professionale di operatore d'esercizio; accertata l'idoneità allo svolgimento delle mansioni residue, i lavoratori in esame conserverebbero il profilo professionale di operatore d'esercizio ed il parametro retributivo posseduto fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Maturati i trent'anni di servizio l'Azienda potrebbe poi ricorrere d'ufficio al loro prepensionamento ex L. n° 830/1961, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo;

- riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009, previa verifica dell'idoneità fisica e dell'attitudine all'espletamento delle mansioni riferite al posto da coprire, tramite l'apposizione di un periodo di prova di tre mesi.
- Invece, per quanto riguarda il personale inidoneo in via temporanea, poiché allo stesso sono riservate soltanto n° 4 postazioni (di cui 1 come centralinista e 3 come ausiliario), oltre a quelle eventualmente non utilizzate ricomprese nelle altre 18 postazioni riservate alla riqualificazione del personale definitivamente inidoneo, ad oggi interamente occupate, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, si renda necessario adottare le seguenti determinazioni:
- collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, il personale temporaneamente inidoneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate dall'Accordo, con corresponsione a favore degli stessi della retribuzione ridotta prevista dall'A.N. del 2005 (ossia per i primi 360 giorni una retribuzione ridotta al 50% per dipendenti con carichi familiari fino a due persone, ovvero al 66,67% per carichi superiori, con ulteriore riduzione del 25% per i lavoratori con meno di cinque anni di servizio). In tale caso, benché l'Accordo preveda una rotazione quindicinale, quest'ultima potrà avere inizio soltanto in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - riservare le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- Un approfondimento particolare merita, altresì, la fattispecie dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, spettante in base all'art. 13 dell'Accordo del 10/02/2009, in quanto, in considerazione delle decisioni da assumere per le prossime quiescenze ex L. n° 830/1961 e anche nei confronti di un lavoratore già esodato (Sig. Laguercia Alfredo), occorre chiarire la portata della norma contrattuale.
- Secondo le previsioni dell'Accordo, ai lavoratori già inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, esodati previo accoglimento da parte dell'INPS delle istanze di prepensionamento avviate su base volontaria, spetta una indennità aggiuntiva nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Agli agenti definitivamente inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, finora posti in quiescenza ai sensi della L. n° 830/1961 su base volontaria, è stata riconosciuta ed erogata l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto calcolata nei termini dell'Accordo. Si sottolinea, in particolare, che l'indennità in questione è stata riconosciuta, anche se ancora materialmente non corrisposta, anche all'ex dipendente Laguercia, dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente il 2 ottobre 2009 in quanto, anche se egli non risultava inidoneo alla data del 10/02/2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo), lo è diventato immediatamente dopo, in quella che si può definire fase di prima applicazione dell'Accordo.
- Vista la formulazione letterale dell'ultimo comma dell'articolo in esame, in particolare, si potrebbe dedurre che i beneficiari dell'indennità possano essere tutti gli inidonei definitivi che chiedano il collocamento in quiescenza, addirittura a prescindere dalla fruizione dei benefici ex L. n° 830/1961, a condizione, però, che risultino in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo ed il cui esodo avvenga durante la fase di prima applicazione che, si ritiene, non può ad oggi considerarsi conclusa in quanto non è stata disposta ancora alcuna riqualificazione del personale.
- A tal riguardo, la fruibilità dell'indennità aggiuntiva potrebbe essere estesa, in presenza di una visione condivisa dalle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo, a tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del presente provvedimento, considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.

- Delle determinazioni che si andranno ad assumere in merito ed, in particolare, in ordine all'avvio del collocamento in aspettativa del personale temporaneamente inidoneo si dovrà dare comunque preventiva informativa alle OO.SS..

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dei contenuti della relazione del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale, in applicazione all'Accordo del 10/02/2009, di procedere nei termini di seguito indicati, previa informativa alle OO.SS., da dare con le forme ritenute più opportune dalla stessa Direzione Generale:
 - a) avviare il prepensionamento d'ufficio ex art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 del personale inidoneo in via definitiva avente una anzianità contributiva superiore ai trent'anni ed eccedente le 18 postazioni riservate dall'Accordo alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale;
 - b) inviare a visita dal medico aziendale competente gli operatori d'esercizio con inidoneità definitiva e con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e almeno 25 anni di anzianità di servizio, per impiegarli nello svolgimento delle mansioni residue previste dal profilo posseduto (capolinea, verificatori, manovratori, ecc.), con conseguente conservazione del profilo e del parametro retributivo fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Raggiunta tale anzianità, si dovrà procedere al loro esonero d'ufficio ex art. 12 della L. n° 830/1961, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
 - c) riqualificare gli altri lavoratori inidonei in via definitiva con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, unitamente al personale di cui al punto b) dichiarato non idoneo anche allo svolgimento delle mansioni residue del profilo professionale posseduto, nel limite massimo del numero di postazioni previste dall'Accordo del 10/02/2009, assegnando loro uno dei profili professionali previsto per le mansioni individuate dall'art. 10 del citato Accordo;
 - d) collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, con corresponsione della retribuzione ridotta, il personale inidoneo temporaneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate, con previsione di una rotazione quindicinale in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - e) riservare, allo stato, le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo anche per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
 - f) Riconoscere il beneficio dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto prevista all'art. 13 dell'Accordo a favore di tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo (10/02/2009) e dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) entro la citata data di sottoscrizione dell'accordo, non escludendo la possibilità di favorire, in prosieguo, una interpretazione maggiormente estensiva circa la portata dell'art. 13 qualora se ne verificasse la compatibilità economica e si registrasse, nel contempo, sulla stessa la convergenza da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

IN IDONEITÀ

Amat

2

Ordine del Giorno del 5.11.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Presa atto situazione del personale inidoneo: applicazione Accordo aziendale del 10 febbraio 2009.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione del Direttore Amministrativo e della Responsabile dell'Area Personale del 20/10/2010, prot. N° 10362/UP;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- in data 10/02/2009 è stato sottoscritto con CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL e SINAI un accordo relativo alla disciplina aziendale del personale inidoneo, definitivo e temporaneo, e della relativa collocazione nell'ambito dell'organico aziendale.
- Nel rispetto delle disposizioni concordate, gli uffici hanno provveduto, preliminarmente, ad avviare presso il Centro sanitario delle FF.SS. di Bari le visite del personale già definitivamente inidoneo alla data di sottoscrizione dell'Accordo succitato ed, in occasione dell'incontro sindacale del 21/04/2010, è stata illustrata a tutte le OO.SS. l'attività sino ad allora svolta in materia di personale inidoneo, fornendo, altresì, indicazione delle ulteriori attività che si sarebbero rese necessarie.
- Con l'allegata riservata del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10362/UP, il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, ed il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menti, hanno illustrato alla Direzione Generale la situazione del personale inidoneo al 30/09/2010. Dalla predetta relazione emerge in particolare quanto segue:
 - a) dalla sottoscrizione dell'Accordo ad oggi sono stati già collocati in quiescenza, in prepensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 lett. a) della L. n° 830/1961, complessivamente n° 6 unità, tutte, ad eccezione di una, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio;
 - b) i lavoratori la cui inidoneità definitiva è stata già accertata dai sanitari delle FF.SS. di Bari, alla data del 30/09/2010, sono 29; di questi, in particolare, 5 hanno chiesto l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad oggi tre pratiche risultano già accolte dall'Istituto previdenziale competente e, quindi, i dipendenti potrebbero essere collocati in quiescenza. Si fa presente che alla data odierna, in aggiunta alle precitate 29 unità, un altro lavoratore è stato dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente (ossia l'agente Bottiglione Antonio) e lo stesso ha già presentato al protocollo aziendale la richiesta di prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad ogni buon conto, prima di avviare l'iter per l'esodo anticipato, secondo le previsioni contrattuali il dipendente dovrà essere sottoposto agli accertamenti ex D.M. n° 88/99 presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
 - c) gli inidonei temporanei al 30/09/2010, data di elaborazione della relazione, erano pari a n° 16 unità, mentre ad oggi, tenuto conto delle visite effettuate dal medico aziendale competente nel mese di ottobre u.s., il numero è salito a n° 19 unità, di cui 6 con una anzianità superiore ai 25 anni di servizio.

- Alla luce della situazione illustrata, per quanto riguarda il personale inidoneo in via definitiva, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, sia necessario adottare le seguenti determinazioni:
 - avviare d'ufficio, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale, il prepensionamento anticipato ex L. n° 830/1961 di n° 6 lavoratori inidonei definitivi con una anzianità contributiva al Fondo superiore a trenta anni (vedi art. 6 dell'Accordo citato), eccedenti rispetto alle 18 postazioni riservate loro dall'Accordo, non considerando, peraltro, le 6 unità le quali hanno chiesto il prepensionamento ex L. n° 830/1961 (ivi compreso l'agente Bottiglione). Tale eccedenza, quindi, potrebbe anche aumentare qualora le pratiche di prepensionamento avviate su base volontaria ed ancora non definite non dovessero concludersi positivamente;
 - programmare con il medico aziendale competente le visite per quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi ed in possesso di parametro retributivo pari a 175 o a 183 e di anzianità di servizio di almeno 25 anni (vedi art. 5 dell'Accordo in esame). Tali visite sono finalizzate a verificare l'idoneità fisica degli stessi alle altre mansioni del profilo professionale di operatore d'esercizio; accertata l'idoneità allo svolgimento delle mansioni residue, i lavoratori in esame conserverebbero il profilo professionale di operatore d'esercizio ed il parametro retributivo posseduto fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Maturati i trent'anni di servizio l'Azienda potrebbe poi ricorrere d'ufficio al loro prepensionamento ex L. n° 830/1961, ai sensi dell'art 6 dell'Accordo;
 - riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009, previa verifica dell'idoneità fisica e dell'attitudine all'espletamento delle mansioni riferite al posto da coprire, tramite l'apposizione di un periodo di prova di tre mesi.
- Invece, per quanto riguarda il personale inidoneo in via temporanea, poiché allo stesso sono riservate soltanto n° 4 postazioni (di cui 1 come centralinista e 3 come ausiliario), oltre a quelle eventualmente non utilizzate ricomprese nelle altre 18 postazioni riservate alla riqualificazione del personale definitivamente inidoneo, ad oggi interamente occupate, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, si renda necessario adottare le seguenti determinazioni:
 - collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, il personale temporaneamente inidoneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate dall'Accordo, con corresponsione a favore degli stessi della retribuzione ridotta prevista dall'A.N. del 2005 (ossia per i primi 360 giorni una retribuzione ridotta al 50% per dipendenti con carichi familiari fino a due persone, ovvero al 66,67% per carichi superiori, con ulteriore riduzione del 25% per i lavoratori con meno di cinque anni di servizio). In tale caso, benché l'Accordo preveda una rotazione quindicinale, quest'ultima potrà avere inizio soltanto in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
 - riservare le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- Un approfondimento particolare merita, altresì, la fattispecie dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, spettante in base all'art. 13 dell'Accordo del 10/02/2009, in quanto, in considerazione delle decisioni da assumere per le prossime quiescenze ex L. n° 830/1961 e anche nei confronti di un lavoratore già esodato (Sig. Laguercia Alfredo), occorre chiarire la portata della norma contrattuale.
- Infatti, secondo le previsioni dell'Accordo, ai lavoratori già inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, esodati previo accoglimento da parte dell'INPS delle istanze di prepensionamento avviate su base volontaria, spetta una indennità aggiuntiva nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Agli agenti definitivamente inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, finora posti in quiescenza ai sensi della L. n° 830/1961 su base volontaria, è stata riconosciuta ed erogata l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto calcolata nei termini dell'Accordo. Si sottolinea, in particolare, che l'indennità in questione è stata riconosciuta, anche se ancora materialmente non corrisposta, anche all'ex dipendente Laguercia, dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente il 2 ottobre 2009 in quanto, anche se non idoneo alla data del 10/02/2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo), lo stesso lo è diventato immediatamente dopo, in quella che si può definire fase di prima applicazione dell'Accordo.
- Vista la formulazione letterale dell'articolo in esame, in particolare dell'ultimo comma, si potrebbe dedurre che i beneficiari dell'indennità possano essere tutti gli inidonei definitivi che chiedono il collocamento in quiescenza, addirittura a prescindere dalla fruizione dei benefici ex L. n° 830/1961, a condizione, però, che risultino in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo ed il cui esodo avvenga durante la fase di prima applicazione che, si ritiene, non può ad oggi considerarsi conclusa in quanto non è stata disposta ancora alcuna riqualificazione del personale.

- A tal riguardo, in merito alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva si propone di estendere la fruibilità dell'indennità aggiuntiva a tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del presente provvedimento, considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.
- Delle determinazioni assunte in merito e dell'avvio del collocamento in aspettativa del personale se ne dovrà dare comunque preventiva informativa alle OO.SS..

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- di prendere atto dei contenuti della relazione del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione Generale, in applicazione all'Accordo del 10/02/2009, di procedere nei termini di seguito indicati, previa informativa alle OO.SS. da dare con le forme ritenute più opportune dalla Direzione Generale:

- avviare il prepensionamento d'ufficio ex art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 del personale inidoneo in via definitiva avente una anzianità contributiva superiore ai trent'anni ed eccedente le 18 postazioni riservate dall'Accordo alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale;
- inviare a visita dal medico aziendale competente gli operatori d'esercizio con inidoneità definitiva e con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e almeno 25 anni di anzianità di servizio, per impiegargli nello svolgimento delle mansioni residue previste dal profilo posseduto (capolinea, verificatori, manovratori, conducenti di autovetture, ecc.), con conseguente conservazione del profilo e del parametro retributivo fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Raggiunta tale anzianità, si potrà procedere al loro esonero d'ufficio ex art. 12 della L. n° 830/1961, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009 eccedenti rispetto all'impiego del personale di cui al punto b) dichiarato non idoneo anche allo svolgimento delle mansioni residue del profilo professionale posseduto;
- collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, con corresponsione della retribuzione ridotta, il personale inidoneo temporaneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate, con previsione di una rotazione quindicinale in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
- riservare, allo stato, le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo anche per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- Riconoscere il beneficio dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto prevista all'art. 13 dell'Accordo a favore di tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del presente provvedimento, considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.

⑥: al 30/9: 29 i.d. - 5 (att. pass.) => 24 - 18 part. =>
=> 6 addetti da pensionare

Prot. az. n° 10362/UP

Taranto, 20/10/2010

Egr. Sig.
DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia
S E D E

e, p.c.

Egr. Sig.
PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi
S E D E

RISERVATA

Oggetto: Applicazione Accordo Aziendale del 10/02/2009. Situazione personale inidoneo.

In occasione dell'incontro sindacale del 21/04/2010, tenutosi in merito all'applicazione dell'Accordo aziendale del 10/02/2009 relativo alla collocazione del personale inidoneo, è stata illustrata a tutte le OO.SS. l'attività sino ad allora svolta in esecuzione dell'Accordo stesso, fornendo, altresì, indicazione delle ulteriori attività che si sarebbero rese necessarie, alla luce delle eccedenze del personale inidoneo rispetto alle postazioni riservate dall'Accordo, onde procedere successivamente ad una riqualificazione di quello inidoneo in via definitiva ed alla collocazione provvisoria degli inidonei temporanei, nel limite delle effettive disponibilità numeriche e nel rispetto delle disposizioni concordate.

In particolare, dalla data di sottoscrizione dell'Accordo ad oggi sono stati già collocati in quiescenza, in prepensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 lett. a) della L. n° 830/1961, complessivamente n° 6 unità, tutte, ad eccezione di una, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio.

Allo stato, disposte presso il Centro delle F.S. di Bari le ulteriori visite ex D.M. n° 88/99 per i dipendenti aventi una inidoneità temporanea superiore ai nove mesi ed avviate le ulteriore attività illustrate alle OO.SS. in occasione dell'incontro del 21/04/ u.s., la situazione al 30/09/2010 del personale inidoneo in via definitiva è la seguente:

n.	Cognome	Nome	data di nascita	data di assunzione	ANZIANITA'				Profilo professionale	Parametro retributivo	Attuale mansione
					AA	MM	GG	Totale Anzianità espressa in giorni			
1	D'ALO'	ANGELO	11/04/1952	25/07/1975	35	2	17	12.852	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Verifiche
2	RIMAURO	UGO	05/02/1953	16/02/1976	34	7	26	12.646	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Centralinista
3	GRANIO	NICOLA	21/03/1953	17/07/1978	32	2	24	11.764	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Usciere palazzina tecnica
4	FOTI	GIUSEPPE	22/07/1951	17/07/1978	32	2	24	11.764	OPERATORE QUALIFICATO	151	Capolinea

n.	Cognome	Nome	data di nascita	data di assunzione	ANZIANITA'				Profilo professionale	Parametro retributivo	Attuale mansione
					AA	MM	GG	Totale Anzianità espressa in giorni			
5	TUCCI	DOMENICO	08/05/1954	18/07/1978	32	2	23	11.763	OPERAT. DI ESERCIZIO	175	Portierato
6	AUGENTI	COSIMO	29/09/1952	20/07/1978	32	2	21	11.761	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Verifiche
7	DONVITO	ANTONIO	03/06/1955	03/10/1978	32	0	6	11.686	OPERAT. DI ESERCIZIO	175	Usciere palazzina tecnica
8	PELLICANI	ANTONIO	30/04/1954	24/05/1979	31	4	18	11.453	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Verifiche
9	QUARANTA	PIETRO	10/01/1954	25/05/1979	31	4	17	11.452	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Portierato
10	CASULA	NICOLA	09/03/1955	01/06/1979	31	4	10	11.445	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Usciere uffici Direzione
11	PACIFICO	ANTONIO	18/02/1953	01/11/1982	27	11	11	10.196	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Magazzino
12	VALLONE	GIUSEPPE	13/02/1954	01/11/1982	27	11	11	10.196	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Usciere movimento
13	D'ORONZO	BRUNO	31/08/1956	01/11/1982	27	11	11	10.196	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Portierato
14	ABENA	EGIDIO	13/05/1953	16/12/1982	27	9	26	10.151	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Usciere Uffici Direzione
15	ALBANO	MICHELE	09/01/1958	16/12/1982	27	9	26	10.151	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Usciere palazzina tecnica
16	IMMUNE	GIOVANNI	16/07/1952	16/12/1982	27	9	26	10.151	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Capolinea
17	BERDICCHIA	GIUSEPPE	26/05/1954	02/03/1983	27	7	10	10.075	OPERAT. DI ESERCIZIO	175	Portierato
18	ESPOSITO	GENNARO	21/03/1954	02/03/1983	27	7	10	10.075	OPERAT. DI ESERCIZIO	175	Usciere Uffici Direzione
19	MASSAFRA	SEBASTIANO	29/04/1954	02/03/1983	27	7	10	10.075	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Magazzino
20	PACIFICO	FRANCESCO	03/09/1957	02/03/1983	27	7	10	10.075	OPERAT. DI ESERCIZIO	175	Portierato
21	SPAGNULO	GIUSEPPE	02/05/1955	04/03/1983	27	7	8	10.073	OPERAT. DI ESERCIZIO	183	Portierato
22	SOLITO	VITTORIANO	04/07/1956	01/10/1988	22	0	5	8.035	OPERAT. DI ESERCIZIO	175	Capolinea
23	PEPE	NICOLA	30/12/1961	01/10/1988	22	0	5	8.035	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	f.f. di operatore tecnico, par. 170
24	CALIA	GIUSEPPE	01/03/1960	04/11/1991	18	11	6	6.906	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Portierato
25	OLIVA	VITO	15/06/1958	15/04/1996	14	5	22	5.282	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Portierato
26	DE CANTIS	FRANCO	22/08/1960	24/04/1996	14	5	13	5.273	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Usciere Uffici Direzione
27	BIDOLI	GIANPAOLO	14/08/1959	24/04/1996	14	5	13	5.273	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Capolinea
28	CARRINO	GIUSEPPE	25/06/1972	23/09/2000	10	0	10	3.660	OPERAT. DI ESERCIZIO	158	Portierato
29	SAPONARA	GIUSEPPE	02/12/1964	11/10/2005	4	11	26	1.816	OPERAT. DI ESERCIZIO	140	Portierato

Delle 29 unità lavorative riportate in elenco, n° 5 dipendenti hanno chiesto l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961 (ossia i lavoratori D'Alò Angelo, Foti Giuseppe, Pacifico Antonio, Immune Giovanni e Massafra Sebastiano); due pratiche sono state già accolte dall'Istituto previdenziale competente (ossia quelle relative agli agenti Foti Giuseppe e Massafra Sebastiano) e, quindi, i dipendenti interessati potrebbero essere collocati in quiescenza a decorrere dal 31 ottobre p.v.

Pertanto, non considerando comunque le 5 unità che hanno chiesto il prepensionamento (in quanto anche le altre 3 pendenti potrebbero essere accolte in breve tempo), a fronte delle 18 posta-

zioni riservate dall'Accordo del 10/02/2009 alla riqualificazione del personale inidoneo in via definitiva, vi è una eccedenza numerica di 6 (sei) unità, le quali dovrebbero essere esodate d'ufficio. Tale eccedenza, tuttavia, potrebbe anche aumentare qualora le tre pratiche di prepensionamento in corso, avviate su base volontaria, non dovessero concludersi positivamente.

Allo stato, quindi, non essendovi la possibilità di collocare in organico tutto il personale inidoneo in via definitiva, secondo i criteri contenuti nell'art. 6 dell'Accordo, dovrebbe essere avviata d'ufficio la procedura di pensionamento ex L. n° 830/1961 nei confronti di 6 (sei) lavoratori inidonei definitivi con una anzianità contributiva al Fondo superiore a trenta anni.

Di conseguenza, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio maturata al 30/09/2010 dovrebbero essere avviate d'ufficio le istanze di prepensionamento ex L. n° 830/1961 nei confronti dei seguenti 6 (sei) lavoratori:

1. RIMAURO UGO,
2. GRANIO NICOLA,
3. TUCCI DOMENICO,
4. AUGENTI COSIMO,
5. DONVITO ANTONIO
6. PELLICANI ANTONIO.

Come previsto all'art. 5 dell'Accordo in esame, il passaggio immediatamente successivo dovrebbe essere quello di programmare con il medico aziendale competente le visite per quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi ma con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e con almeno 25 anni di anzianità di servizio. Tali visite dovranno essere finalizzate a verificare l'idoneità fisica degli stessi alle altre mansioni del profilo professionale di operatore d'esercizio; verificata l'idoneità allo svolgimento delle mansioni residue, i lavoratori in esame conserverebbero il profilo professionale di operatore d'esercizio ed il parametro retributivo posseduto fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Maturati i trent'anni di servizio l'Azienda potrà poi ricorrere d'ufficio al loro prepensionamento ex L. n° 830/1961, ai sensi dell'art 6 dell'Accordo.

Di conseguenza, dovrebbero essere sottoposti alla predetta visita presso il medico competente i seguenti 9 (nove) lavoratori:

1. QUARANTA PIETRO
2. CASULA NICOLA
3. VALLONE GIUSEPPE
4. ABENA EGIDIO
5. ALBANO MICHELE
6. BERDICCHIA GIUSEPPE
7. ESPOSITO GENNARO
8. PACIFICO ANTONIO
9. SPAGNULO GIUSEPPE

Ciò comporterà, naturalmente, delle preliminari valutazioni sulle effettive necessità aziendali e sul numero delle postazioni organiche vacanti di verificatore T.V., capolinea o addetto alle manovre.

Tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio (pari a n° 9 unità) dovranno essere invece riqualificati nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009, previa verifica dell'idoneità fisica e dell'attitudine all'espletamento delle mansioni riferite al posto da coprire, tramite l'apposizione di un periodo di prova di tre mesi.

A tal riguardo, per completezza di esposizione, si segnala che, successivamente all'incontro sindacale del 21/04/2010, con propria nota del 25/05/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'129, le Segreterie aziendali della FILT- CGIL (che, peraltro, come è noto, non ha neanche sottoscritto l'Accordo in esame), dell'UGL - TRASPORTI e del SINAI hanno chiesto un incontro per *"effettuare una ricognizione delle postazioni da destinare al personale inidoneo"*. Tale incontro non è stato mai convocato né è stato sinora fornito riscontro alla nota stessa.

Premesso che la richiesta in esame non è pervenuta congiuntamente da tutte le OO.SS. aziendali, si sottolinea anche che, benché nell'Accordo raggiunto il 10/02/2009 la ricognizione dei posti da riservare al personale inidoneo sia stata effettuata prendendo come riferimento l'organico aziendale previsto nel Piano Industriale 2008/2009, secondo il tenore letterale dell'art. 1 dell'Accordo stesso *"la ricognizione dei posti disponibili per gli agenti inidonei avrà luogo ad ogni variazione della pianta organica o, su richiesta dell'Azienda o delle Segreterie aziendali delle OO.SS., in caso di variazioni dell'organizzazione aziendale di particolare rilievo"*. Nel caso di specie, poiché dalla data di sottoscrizione dell'Accordo ad oggi non è stata adottata dall'Azienda alcuna nuova previsione organica diversa o sostitutiva rispetto a quella contenuta nel Piano Industriale 2008/2009, né sono intervenute variazioni di rilievo dell'organizzazione aziendale, si ritiene che legittimamente i posti da riservare al personale inidoneo siano ancora quelli individuati nell'Accordo sopra citato.

Alla luce di quanto illustrato, si riporta di seguito una tabella riepilogativa, con la situazione del personale inidoneo in via definitiva alla data del 30/09/2010:

INIDONEI IN VIA DEFINITIVA	29 unità
Prepensionamenti L. n° 830/1961 volontari già accolti (personale da collocare in quiescenza al 31/10/2010)	2 unità
Prepensionamenti L. n° 830/1961 volontari ancora in corso	3 unità
Eccedenza rispetto alle 18 postazioni previste dall'Accordo (da collocare d'ufficio in pensionamento per inabilità assoluta ex L. n° 830/1961, trattandosi di personale con almeno 30 anni di anzianità di servizio)	6 unità
Operatori d'esercizio con 25 anni di anzianità e parametro retributivo 175 o 183 (da impiegare nelle mansioni residue del profilo di operatore d'esercizio, lasciando invariato, comunque, il profilo ed il parametro posseduto)	9 unità
Operatori d'esercizio con meno di 25 anni e con parametro retributivo inferiore a 175 (da riqualificare nell'ambito delle postazioni organiche previste dall'art. 10 dell'Accordo)	9 unità

Relativamente al personale inidoneo in via temporanea, invece, la situazione alla data odierna risulta essere la seguente:

N.	Cognome	Nome	Data assunzione	Profilo professionale e parametro	Data inizio inidoneità temporanea	Ultima certificazione sanitaria emessa	Prossima visita di controllo	Attuale destinazione
1	CODA	DEBORA	01/08/2007	AUSILIARIO GENERICO, 100 (settore parcheggi)	13/01/2010	13/01/2010 (Medico competente)	DA PROGRAMMARE visita del Medico competente al rientro al termine dello stato di malattia	Sala parcheggi
2	D'AMURI	ARCANGELO	16/12/1982	OPERATORE DI ESERCIZIO, 183	20/01/2010	20/01/2010 (Medico competente)	Prima visita F.S. BARI per il 20/10/2010	Portineria
3	DELL'ORCO	ROBERTO	27/09/2000	OPERATORE DI ESERCIZIO, 158	25/07/2009	24/06/2010 (presso F.S. di Bari)	Rientro in linea il 25/12/2010	Portineria
4	GALLO	ANTONIO	15/04/1996	OPERATORE DI ESERCIZIO, 158	02/09/2009	24/06/2010 (presso F.S. di Bari)	CONTROLLO F.S. DI BARI PREVISTO PER IL 21/01/2011	Usciere ufficio Tecnico
5	SCARCIA	CARMINE	23/03/1999	OPERATORE DI ESERCIZIO, 158	14/01/2009	01/07/2010 (presso F.S. di Bari)	CONTROLLO F.S. DI BARI PREVISTO PER IL 20/01/2011	Usciere Uffici Direzione
6	ANTONICELLI	FRANCESCO	01/02/2006	OPERATORE DI ESERCIZIO, 140	14/04/2010	14/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 14/11/2010	Portineria
7	SCARCIA	ABELE	20/10/2005	OPERATORE DI ESERCIZIO, 140	30/06/2010	15/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 15/11/2010	Portineria
8	GIGANTIello	BARTOLOMEO	16/12/1982	OPERATORE DI ESERCIZIO, 183	23/06/2010	09/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 10/12/2010	Capolinea o verifiche
9	FORASTIERE	MICHELE	11/10/2005	OPERAT. DI ESERCIZIO, 140	30/07/2010	04/08/2010 (presso F.S. di Bari)	CONTROLLO F.S. DI BARI PREVISTO PER IL 20/01/2011	Usciere uffici Direzione
10	BASILE	VITO	16/12/1982	OPERAT. DI ESERCIZIO, 183	10/09/2010	10/09/2010 (ASL)	Inidoneità di Quattro mesi da parte dell'ASL a seguito visita ex D.M. n° 88/99. Attesa esito Commissione patenti	Verificatore
11	CARDONE	ANTONIO	07/01/2005	OPERAT. DI ESERCIZIO, 140	09/09/2010	09/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 20/11/2010	Portineria
12	BRESCIA	FRANCESCO	01/04/2006	OPERAT. DI ESERCIZIO, 140	15/09/2010	20/10/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 16/10/2010	Portineria
13	PELUSO	ANGELO	11/02/1976	OPERAT. DI ESERCIZIO, 183	22/09/2010	22/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 22/11/2010	Capolinea e verifiche
14	CARAMIA	VITTORIO	11/10/2005	OPERAT. DI ESERCIZIO, 140	29/09/2010	29/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 29/12/2010	Capolinea
15	SCIALPI	PIETRO	12/12/2005	OPERAT. DI ESERCIZIO, 140	29/09/2010	29/09/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 29/03/2011	Verifiche
16	RENÒ	ANGELO	26/11/1982	OPERAT. DI ESERCIZIO, 183	13/10/2010	13/10/2010 (Medico competente)	Visita dal Medico competente fissata al 13/04/2011	

Secondo le previsioni dell'Accordo del 10/02/2009, all'impiego del personale inidoneo temporaneo sono riservate n° 4 postazioni (di cui 1 come centralinista e 3 come ausiliario), oltre a quelle e-

ventualmente non utilizzate ricomprese nelle altre 18 postazioni riservate, invece, alla riqualificazione del personale definitivamente inidoneo.

Ad oggi, tuttavia, il numero degli inidonei definitivi esaurisce interamente il numero delle 18 postazioni previste, per cui non vi sono ulteriori postazioni organiche utilizzabili per l'impiego del personale temporaneamente inidoneo oltre alle già citate quattro.

Pertanto, a fronte delle 4 postazioni riservate all'impiego del personale inidoneo in via temporanea, vi è una eccedenza numerica di ben 12 (dodici) unità, le quali dovrebbero essere collocate in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005.

Secondo il tenore del più volte citato Accordo aziendale del 10/02/2009, il personale con inidoneità temporanea eccedentario rispetto alle postazioni ad esso dedicate deve essere collocato in aspettativa "a rotazione quindicinale, a partire dalle ultime certificazioni di inidoneità rilasciate in ordine temporale", facendo espressamente salvi dalla rotazione, compatibilmente con il numero dei posti disponibili, gli operatori d'esercizio inidonei con almeno 20 anni di anzianità.

Poiché tra gli inidonei temporanei al momento vi sono 5 lavoratori con più di 20 (venti) anni di anzianità (ossia gli agenti D'Amuri Arcangelo, Gigantiello Bartolomeo, Basile Vito, Peluso Angelo e Renò Angelo), le quattro postazioni previste potrebbero essere riservate a tali cinque agenti, prevedendo anche in questo caso l'aspettativa a rotazione, per ciascuno di essi, di un periodo di quindici giorni in ogni ciclo di 75 giorni.

Considerato che per gli inidonei temporanei non vi sono allo stato ulteriori posti disponibili rispetto alle 4 postazioni previste, in quanto il numero degli inidonei definitivi esaurisce le 18 postazioni previste (in effetti non sono coperte tutte le postazioni previste in Accordo, ma numericamente il numero degli inidonei definitivi è superiore a 18 ed in tale numero massimo sono compresi quelli da impiegare nelle altre mansioni del profilo), gli 11 agenti inidonei temporanei dovrebbero essere tutti collocati in aspettativa per motivi di salute, con una rotazione quindicinale che potrà avere inizio soltanto in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile.

Al personale così collocato in aspettativa sarà riconosciuta, ad ogni buon conto, la retribuzione ridotta prevista dall'A.N. del 2005 (ossia per i primi 360 giorni una retribuzione ridotta al 50% per dipendenti con carichi familiari fino a due persone ed al 66,67% per carichi superiori, con una ulteriore riduzione del 25% per i lavoratori con meno di cinque anni di servizio).

Come previsto dall'art. 1 dell'Accordo, il collocamento in aspettativa del personale inidoneo, per superamento del numero degli inidonei rispetto alle postazioni organiche individuate, richiede comunque una preventiva informativa alle OO.SS. aziendali.

Un approfondimento particolare merita, infine, la fattispecie dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, spettante in base all'art. 13 dell'Accordo del 10/02/2009, disciplinante la fase della prima applicazione dell'Accordo.

Secondo le previsioni contrattuali, ai lavoratori già inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, esodati previo accoglimento da parte dell'INPS delle istanze di prepensionamento avviate su base volontaria, spetta una indennità aggiuntiva nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo com-

plessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00.

Agli agenti finora posti in quiescenza ai sensi della L. n° 830/1961, tutti già inidonei definitivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo, ad eccezione del Sig. Laguercia, è stata riconosciuta l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto calcolata negli importi lordi a fianco di ognuno indicati:

➤ Vozza Antonio	(quiescenza al 28/02/2010)	€ 6'000,00
➤ Caforio Gaetano	(quiescenza al 30/06/2010)	€ 36'000,00
➤ Muscetta Pietro	(quiescenza al 30/06/2010)	€ 36'000,00
➤ Pavese Giulio	(quiescenza al 30/06/2010)	€ 6'000,00
➤ Laguercia Alfredo	(quiescenza al 30/06/2010)	€ 6'000,00
➤ De Pace Francesco	(quiescenza al 30/06/2010)	€ 36'000,00

Si sottolinea che l'indennità in questione è stata riconosciuta, anche se ancora materialmente non corrisposta, anche all'ex dipendente Laguercia, dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente il 2 (due) ottobre 2009, in quanto, anche se non idoneo alla data del 10/02/2009, lo stesso lo è diventato immediatamente dopo, in quella che si può definire fase di prima applicazione dell'Accordo.

La stessa formulazione dell'ultimo comma dell'art. 13 prevede che la somma incentivante, determinata come sopra, possa essere riconosciuta anche in favore del *"restante personale definitivamente inidoneo che chiede di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dalla richiesta di fruizione del trattamento pensionistico di invalidità, purché in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo"*.

Dal tenore letterale si ricava che i beneficiari dell'indennità possano essere anche quegli inidonei definitivi che chiedono comunque il collocamento in quiescenza, addirittura a prescindere dalla fruizione dei benefici ex L. n° 830/1961, a condizione, però, che risultino in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo; nell'ultimo comma, infatti, non è espressamente richiamato, quale condizione necessaria, l'accertamento della inidoneità definitiva alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

La collocazione di tale comma nell'articolo che disciplina le modalità di prima applicazione dell'Accordo potrebbe indurre a ritenere che per "restante personale definitivamente inidoneo" si possa intendere quello che diventa tale durante la fase di prima applicazione che, si ritiene, non può ad oggi considerarsi conclusa in quanto non è stata disposta ancora alcuna riqualificazione del personale.

Tuttavia, in considerazione delle prossime quiescenze ex L. n° 830/1961 e delle decisioni da assumere circa l'eventuale liquidazione dell'indennità in favore del Sig. Laguercia, occorre chiarire in tempi brevi la portata della norma contrattuale, e più precisamente:

- ✓ se l'indennità spetti soltanto nella fase di prima applicazione agli inidonei già definitivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo (riportati di seguito), che chiedono volontariamente l'applicazione della L. n° 830/1961 ed agli inidonei definitivi alla data di sottoscrizione ed in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo, che chiedono di risolvere il rapporto di lavoro a prescindere dai benefici della L. n° 830/1961;
- ✓ se l'indennità possa essere erogata al personale inidoneo definitivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo, a cui, però, nella fase di prima applicazione viene mantenuto il profilo ed il parametro e successivamente, prima del raggiungimento dei 30 anni, momento in cui, in mancan-

- za di posti disponibili, il collocamento in quiescenza opererebbe d'ufficio, chiede volontariamente l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961;
- ✓ se l'indennità possa essere erogata, invece, a tutto il personale inidoneo, ivi compreso quello divenuto tale successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, che chiede volontariamente di essere esodato ai sensi della L. n° 830/1961, purché si rientri temporalmente nella fase di prima applicazione (che si dovrà ritenere conclusa con le prime riqualificazioni);
 - ✓ se l'indennità, invece, possa essere erogata sempre, anche conclusa la fase di prima applicazione, a tutto il personale inidoneo che chiede volontariamente di essere collocato in quiescenza ovvero che risolve anticipatamente il rapporto di lavoro, a prescindere dai benefici della L. n° 830/1961, purché in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo

Come sopra indicato, si riporta di seguito l'elenco del personale inidoneo in via definitiva alla data di sottoscrizione dell'Accordo, tenuto conto dell'importanza che ciò riveste alla luce delle determinazioni che saranno assunte:

INIDONEI DEFINITIVI AL 10/02/2009

N° progressivo	Agente	Profilo Professionale
1	Calia Giuseppe Nicola	Operatore d'esercizio
2	Caforio Gaetano	Operatore generico
3	Tucci Domenico	Operatore d'esercizio
4	Esposito Gennaro	Operatore d'esercizio
5	De Cantis Franco	Operatore d'esercizio
6	Rimauro Ugo	Operatore d'esercizio
7	Berdicchia Giuseppe	Operatore d'esercizio
8	Oliva Vito	Operatore d'esercizio
9	Pacifico Francesco	Operatore d'esercizio
10	Donvito Antonio	Operatore d'esercizio
11	Spagnulo Giuseppe	Operatore d'esercizio
12	Spinelli Michele	Operatore d'esercizio
13	Massafra Sebastiano	Operatore d'esercizio
14	Muscetta Pietro	Operatore d'esercizio
15	Vozza Antonio	Operatore d'esercizio
16	Pavese Giulio	Operatore d'esercizio
17	De Pace Francesco	Operatore d'esercizio
18	Granio Nicola	Operatore d'esercizio
19	Albano Michele	Operatore d'esercizio
20	Chiarelli Antonio	Operatore d'esercizio

Le determinazioni assunte in merito dovranno, ad ogni buon conto, essere portate a conoscenza delle OO.SS. firmatarie.

Restando a disposizione per ogni ulteriore integrazione o chiarimento, si porgono distinti saluti.

LA RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE
(Dott.ssa Maria Fabiola Meheni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro Carallo)